



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 30/01/2019

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento, nella forma della cessione di quote dello stipendio stipulato in data 25.11.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 1.10.2017, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di dichiarare la controparte tenuta: alla restituzione *pro quota* delle commissioni non godute per € 1.804,40 al netto di € 413,74 già rimborsato in sede di conteggio estintivo; alla corresponsione degli interessi legali; alla refusione delle spese per l'assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la congruità del ristoro riconosciuto in conteggio estintivo per € 413,74 a valere sulle commissioni per le attività di gestione del prestito calcolato in misura proporzionale alla quota di interessi non maturati, come previsto dall'art. XI) del contratto; di essersi reso disponibile, quale condizione di miglior favore, a rimborsare l'importo di € 250,63 a valere sulla commissione per la gestione del finanziamento con applicazione del metodo del *pro rata temporis* considerando 50 le rate scadute; la natura *up front* della commissione di accensione per sua natura volta a remunerare attività preliminari alla stipula del contratto; la natura *up front* delle provvigioni corrisposte all'agente per le attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento; la non rimborsabilità delle spese di assistenza professionale in quanto non necessarie.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario si dichiara disponibile a restituire l'ulteriore importo di € 250,63 oltre € 20,00 relativi alle spese del procedimento e chiede di respingere ogni maggior pretesa della ricorrente.

## DIRITTO

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Coll. Milano, n. 1337/14).

L'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta sulla base del conteggio estintivo datato 11.10.2017. Tale conteggio, allegato da entrambe le parti, non indica espressamente il numero delle rate scadute. Invero, l' "importo incassato" aumentato della rata insoluta corrisponde a 34 rate scadute su 84, come in effetti indicato dall'intermediario nelle controdeduzioni. In virtù del predetto conteggio estintivo deve essere riconosciuto al ricorrente il rimborso complessivo delle seguenti voci: 1) commissioni accessorie € 1.107,25; 2) commissioni gestorie € 250,64. La clausola relativa alla "*spese di istruttoria*" (lett. E del contratto in esame) deve ritenersi, nella presente formulazione, riferita a un'attività di natura *up front*. Deve, altresì, ritenersi *up-front* la clausola relativa alla "*provvigione per l'offerta fuori sede*". Infine, anche la clausola relativa alla "*spese di istruttoria*" (lett. E del contratto in esame) deve ritenersi, nella presente formulazione, riferita a un'attività di natura *up front*.

Va, pertanto, riconosciuta al ricorrente la complessiva somma di € **1.357,89** oltre interesse legali dalla data del reclamo. Per quanto concerne la liquidazione delle spese legali, data la natura serialità del contenzioso in esame, in linea con orientamenti condivisi tra tutti i Collegi, esse non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.357,89, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO